

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

Osservazioni preliminari	3
Indice	4

# 1 Osservazioni preliminari

- 368 Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo ... della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

...

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

<sup>3</sup> FF ...

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

# Indice

## - 3 -

368 3

## - A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e  
di Dublino 3